



Imposta di bollo con pagamento virtuale

di Alessandro Cavallo

Dottore Commercialista

Una mini guida per la gestione delle scadenze per il pagamento dell'imposta in modalità virtuale, aggiornata all'introduzione della fattura elettronica.

Con l'introduzione della fattura elettronica, dal 1° gennaio 2019 il pagamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale si arricchisce di una nuova modalità.

Attualmente possono verificarsi tre distinte situazioni:

- ✓ Sulle fatture elettroniche tra privati inviate al SDI;
- ✓ Sui documenti scelti volontariamente dai contribuenti specificamente autorizzati;
- ✓ Sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (Comprese fatture elettroniche PA).

- Primo caso : fatture elettroniche

A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2019, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun

trimestre dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta ogni qualvolta l'importo di questi documenti sia escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad € 77,47. In questi casi il contribuente è tenuto a valorizzare l'apposito campo nel tracciato del file XML.

Le fatture elettroniche per le quali è assolto il bollo in modalità virtuale devono riportare la seguente annotazione, compilando il campo "Dati bollo", nella sezione "Dati generali" del file xml:

<< Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ai sensi del D.M. 28/12/2018 >>

L'Agenzia delle Entrate rende noto l'importo dell'imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al Sdi a partire dal 1° gennaio 2019, attraverso apposito contatore presente nello SDI.

L'importo da pagare è riportato all'inter-

no dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e l'imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

- Secondo caso: soggetti autorizzati - opzione per il pagamento virtuale

In alternativa all'assolvimento fisico dell'imposta di bollo, l'art. 15, D.P.R. n. 642/1972 disciplina le modalità tramite cui il contribuente può domandare preventivamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita autorizzazione per far fronte all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Tale possibilità, tuttavia, non può essere utilizzata per tutte le tipologie di atto soggetto ad imposta di bollo, ma solo in relazione a specifiche tipologie di atti individuati da appositi decreti (7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988, 24 maggio 2012).

Per poter ottenere l'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, il contribuente deve presentare in via preventiva un'istanza, fornendo i propri dati identificativi e una dichiarazione presuntiva del numero e della tipologia di atti soggetti ad imposta di bollo che saranno emessi o ricevuti nell'anno solare per cui si richiede l'assolvimento dell'imposta in modo virtuale. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio competente previa verifica di alcuni requisiti di idoneità del richiedente: l'affidabilità e l'adeguata capacità economica ad assolvere il tributo, nonché la valutazione dell'utilità per il contribuente di fruire di tale tipologia di assolvimento dell'imposta di bollo.

A seguito della concessione dell'autoriz-

zazione il contribuente non è più tenuto all'apposizione della relativa marca da bollo sui documenti emessi, ma all'indicazione sugli stessi che l'assolvimento dell'imposta di bollo viene effettuata in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 citato, unitamente all'indicazione del numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

In questi casi la dicitura da inserire in una fattura per indicare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo è:

<< Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014 – Autorizz. n. ... del ...>>

Nell'era della **fattura elettronica** tale procedura potrebbe risultare obsoleta, mentre sarebbe ancora utilizzabile per assolvere il bollo su tutte quelle fatture che non transitano, per divieto o per scelta, dal SDI.

Escludendo il caso delle fatture che transitano dal sistema Tessera Sanitaria, per le quali vige il divieto di emettere la fattura elettronica, in tutti gli altri casi il contribuente potrebbe optare volontariamente per emettere e-fattura, proprio per assolvere il bollo in modalità virtuale, senza ulteriori adempimenti.

In questo caso l'opzione per la fattura elettronica può rappresentare una opportunità.

Alcuni esempi di fatture cartacee e non trasmesse al sdi

Le fatture per prestazioni sanitarie che transitano dal sistema TS, ma che ancora non possono essere elettroniche, per assolvere il bollo in modalità virtuale, necessitano della procedura autorizzativa.

Se emesse volontariamente in modalità elettronica possono fruire della modalità virtuale, altrimenti necessitano della preventiva autorizzazione:

- ✓ le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario;
- ✓ le fatture emesse per l'addebito di importi esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, quali ad esempio: ai sensi dell'art. 2 (cessioni di denaro); art. 15 (indennità); art. 15 (spese anticipate per conto), ecc.;
- ✓ le fatture emesse a residenti esteri per cessioni all'esportazione e prestazioni di servizi (art. 8, art. 8-bis, art. 9).

- Terzo caso - documenti informatici

La procedura per l'autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo, non si applica ai documenti informatici di cui al D.M. 17/6/2014. In questi casi infatti l'imposta di bollo è assolta esclusivamente con modalità telematica (*articolo 6 del DM 17 giugno 2014*).

Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti.

I documenti informatici sono ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine e sottoscritti con la firma digitale.

Devono avere le seguenti caratteristiche:

1. devono essere statici e non modificabili;
2. sono emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica

3. devono poter essere resi leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture, ai fini di verifiche, controlli o ispezioni, ovvero esibiti anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali;

4. sono memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data, o le associazioni logiche di questi ultimi

5. Il processo di conservazione sostitutiva si chiude con l'apposizione della marca temporale e della firma digitale.

I principali libri e le scritture utilizzati in azienda, per i quali è possibile la tenuta in modalità informatica e soggetti a imposta di bollo sono:

- ✓ il libro giornale e il libro inventari,
- ✓ i libri previsti da norme speciali, che seguono le specifiche disposizioni in esse previste,
- ✓ le scritture ausiliarie previste dall'art. 14 co. 1 lett. c) del d.P.R. n. 600/1973,
- ✓ le scritture ausiliarie di magazzino previste dall'art. 14, co. 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973;
- ✓ i libri sociali.

In questi casi il versamento dell'imposta è effettuato telematicamente utilizzando

il modello F24 in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. (Circ. A.d.E. n. 16/e del 14/4/2015).

Fattura elettronica pa

Rientra in questa categoria dei documenti informatici, anche la fattura elettronica PA emessa nei confronti di Enti Pubblici.

SCADENZE

PRIMO CASO : FATTURE ELETTRONICHE

20/4/2019 – 20/7/2019 – 20/10/2019 – 20/1/2020 - *Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche transitate dal SDI, relativamente al trimestre precedente.*

SECONDO CASO: SOGGETTI AUTORIZZATI - OPZIONE PER IL PAGAMENTO VIRTUALE

31/1/2019 - *Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale.*

Presentazione della "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it

28/2/2019 - *Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale.*

Versamento della 1° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Codici Tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata

30/4/2019- *Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale.*

Versamento della 2° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018

30/6/2019 - *Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale.*

Versamento della 3° rata bimestrale dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018

31/8/2019 - *Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale.*

Versamento della 4° rata bimestrale dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018

31/10/2019 - *Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale.*

Versamento della 5° rata bimestrale dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018

31/12/2019 - *Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale.*

Versamento della 6° rata bimestrale dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018

TERZO CASO - DOCUMENTI INFORMATICI

30/4/2019 – Pagamento imposta di bollo su documenti informatici e fatture elettroniche utilizzati fino al 31/12/2018.

Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo su libri, registri, fatture ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari.

Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati nell'anno precedente.

Modalità: Modello F24 con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP - Codici Tributo: 2501 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 del decreto 17 giugno 2014